

Dichiarazione



Translations are proofread by EDPB Members.
This language version has not been proofread yet.

Dichiarazione 3/2024 sul ruolo delle autorità di protezione dei dati nel quadro del regolamento sull'intelligenza artificiale

Adottata il 16 luglio 2024

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDBP) ha adottato la dichiarazione riportata di seguito.

1 CONTESTO E FINALITÀ DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

1. Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾ il regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) (di seguito «legge sull'IA») e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.
2. Il regolamento sull'IA stabilisce regole armonizzate sull'immissione sul mercato, sulla messa in servizio e sull'uso dell'intelligenza artificiale (di seguito «IA») in linea con il nuovo quadro legislativo e richiede la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 ⁽²⁾. Come indicato all'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento sull'IA mira a migliorare il funzionamento del mercato interno e a

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE).

sostenere l'innovazione, promuovendo al contempo la diffusione di un'IA antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo salute, sicurezza e un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito la «Carta»), anche per quanto riguarda i diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale (rispettivamente, articoli 7 e 8 della Carta).

3. Da questo punto di vista, il regolamento sull'IA e la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati [in particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽³⁾, il regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾ e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ⁽⁵⁾, nonché la direttiva ePrivacy ⁽⁶⁾] devono essere, in linea di principio ⁽⁷⁾, considerati (e coerentemente interpretati) come strumenti complementari e che si rafforzano a vicenda. Questo deve essere fatto in termini sia di obiettivi della legge sia di tutele fornite, compresi i diritti delle persone in questione (a cui ci si riferisce anche come «interessati» ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati). Inoltre, è importante sottolineare che il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati è pienamente applicabile al trattamento dei dati personali nel ciclo di vita dei sistemi di IA, come esplicitamente riconosciuto dall'articolo 2, paragrafo 7, della legge sull'IA (cfr. anche i considerando 9 e 10).
4. In effetti, il trattamento dei dati personali (che spesso è strettamente interconnesso con i dati non personali) lungo il ciclo di vita dei sistemi di IA – e in particolare durante il ciclo di vita di quei sistemi di IA che presentano un rischio elevato per i diritti fondamentali ⁽⁸⁾ – è chiaramente (e continuerà a essere) un elemento centrale delle varie tecnologie contemplate dalla definizione di IA, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull'IA. Per questi motivi, le autorità competenti per la protezione dei dati (di seguito «autorità di protezione dei dati») a livello nazionale sono operative per quanto concerne tali sviluppi tecnologici ⁽⁹⁾ e il comitato europeo per la protezione dei dati, che ha

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg 1-88).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pagg 39-98).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pagg 89-131).

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47).

⁽⁷⁾ Più nello specifico, per l'identificazione biometrica remota il regolamento sull'IA è *lex specialis* rispetto alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA).

⁽⁸⁾ Cfr. a tal proposito la parte più ampia dei sistemi di IA elencati nell'allegato III del regolamento sull'IA.

⁽⁹⁾ Si è concretizzata nelle giurisdizioni dell'UE mediante documenti di sintesi, consultazioni pubbliche, audizioni parlamentari, orientamenti, pareri relativi a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, indagini, misure

seguito da vicino il processo legislativo relativo al regolamento sull'IA ⁽¹⁰⁾, ha già avviato l'esame della sua interazione (multiforme) con il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

5. Con questa dichiarazione, l'EDPB desidera evidenziare ulteriormente le questioni in materia di vigilanza e coordinamento che potrebbero derivare dalla designazione delle autorità competenti da parte degli Stati membri ⁽¹¹⁾ in settori così strettamente connessi alle questioni relative alla protezione dei dati personali. Occorre considerare che, a livello nazionale, il quadro di applicazione del regolamento sull'IA dovrà essere sviluppato nel prossimo anno dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'IA intorno a una o più «autorità nazionali competenti» (in appresso «ANC») istituite o designate, in particolare l'autorità o le autorità di vigilanza del mercato ⁽¹²⁾, interagendo sia tra loro sia con le autorità di protezione dei dati e altre autorità che tutelano i diritti fondamentali ⁽¹³⁾. L'EDPB è consapevole del fatto che alcuni Stati membri hanno già deciso in merito alla nomina delle autorità di vigilanza del mercato e che, pertanto, alcune delle raccomandazioni contenute nella presente dichiarazione potrebbero non essere pienamente pertinenti in tali casi.
6. Come già affermato nel parere congiunto dell'EDPB-GEPD ⁽¹⁴⁾, in questo quadro di applicazione emergente dovrebbe essere riconosciuto alle autorità di protezione dei dati un ruolo di primo piano a livello nazionale, in particolare alla luce dell'esperienza e delle competenze da esse acquisite nella definizione di orientamenti e migliori prassi e nell'attuazione di azioni esecutive su questioni relative all'IA per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a livello sia nazionale che internazionale ⁽¹⁵⁾. Le autorità di protezione dei dati hanno dimostrato e stanno dimostrando di essere attori indispensabili nella catena che porta alla diffusione sicura e orientata ai diritti dei sistemi di IA in diversi settori.
7. Inoltre, va sottolineato che la designazione delle autorità di protezione dei dati come autorità di vigilanza del mercato gioverebbe a tutte le parti interessate nella catena del valore dell'IA mettendo a disposizione un unico punto di contatto, il che agevolerebbe le interazioni tra i diversi organismi normativi interessati sia dal regolamento sull'IA sia dal diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.
8. Inoltre, alla luce del regolamento sull'IA, l'EDPB considera particolarmente importanti i seguenti punti:

correttive e (talvolta) sanzioni. Inoltre, le autorità di protezione dei dati partecipano anche a vari spazi di sperimentazione normativa.

⁽¹⁰⁾ Si veda, in particolare, il parere congiunto 5/2021 dell'EDPB-GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), 18 giugno 2021 (di seguito «parere congiunto 5/2021 dell'EDPB-GEPD»); la dichiarazione dell'EDPB relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati adottata il 18 novembre 2021.

⁽¹¹⁾ Cfr. il considerando 153 del regolamento sull'IA.

⁽¹²⁾ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 48, del regolamento sull'IA.

⁽¹³⁾ Cfr. l'articolo 77 e il considerando 157 del regolamento sull'IA.

⁽¹⁴⁾ Cfr. in particolare i punti 47 e segg. del parere congiunto 5/2021 dell'EDPB-GEPD.

⁽¹⁵⁾ Le autorità di protezione dei dati sono attive da molto tempo e collaborano anche sui diversi temi relativi ai sistemi di IA in diversi consessi internazionali (tavola rotonda delle autorità di protezione dei dati e di tutela della vita privata del G7, Assemblea mondiale sulla vita privata, gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nel settore tecnologico, Consiglio d'Europa, organizzazioni internazionali di normazione ecc.) e, con i loro rappresentanti, presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Tale integrazione è particolarmente importante nel contesto attuale, in cui la regolamentazione in materia di IA è ampiamente discussa a livello mondiale, in special modo in relazione allo sviluppo di norme.

- le autorità di protezione dei dati, oltre alla loro esperienza per quanto riguarda le tecnologie di IA, sono competenti in molti dei settori menzionati all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, come il calcolo dei dati e la protezione dei dati personali, nonché nella valutazione dei rischi per i diritti fondamentali posti dalle nuove tecnologie;
- grazie alla loro piena indipendenza ⁽¹⁶⁾, le autorità di protezione dei dati possono garantire una vigilanza efficace e indipendente dei sistemi di IA, come previsto dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento sull'IA ⁽¹⁷⁾;
- a norma dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'IA, le autorità di protezione dei dati – o altre autorità con gli stessi requisiti in materia di indipendenza [alle condizioni di cui agli articoli da 41 a 44 della direttiva (UE) 2016/680] – devono essere designate come autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, del regolamento sull'IA, nella misura in cui sono utilizzati a fini di attività di contrasto, per la gestione delle frontiere e per la giustizia e la democrazia, e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati ai punti 6, 7 e 8 dell'allegato III del regolamento sull'IA, che sono elementi fondamentali dell'ordine democratico;
- da un punto di vista sistematico, è inoltre particolarmente importante che, laddove le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA, il GEPD agisca in qualità di autorità competente per la loro vigilanza, come previsto dall'articolo 70, paragrafo 9, del regolamento sull'IA ⁽¹⁸⁾;
- inoltre, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 9, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'allegato VIII, sezione C, punto 5, del regolamento sull'IA, è prevista una stretta relazione tra la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ⁽¹⁹⁾.

2 RACCOMANDAZIONI

9. L'EDPB raccomanda che le autorità di protezione dei dati siano designate dagli Stati membri come autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'IA. Inoltre, l'EDPB raccomanda che, tenendo conto dei pareri dell'autorità nazionale di protezione dei dati, gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di nominare autorità di protezione dei dati come autorità di vigilanza del mercato per i restanti sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, in particolare laddove tali sistemi di IA ad alto rischio si trovino in settori suscettibili di incidere sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, a meno che tali settori non siano coperti da una nomina obbligatoria come richiesto dal regolamento sull'IA (ad esempio il settore finanziario).
10. Alla luce di quanto precede, poiché il punto di contatto unico ai sensi del regolamento sull'IA dovrebbe essere un'autorità di vigilanza del mercato come previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, le autorità di protezione dei dati (che agiscono in qualità di autorità di vigilanza del mercato) dovrebbero essere designate come punti di contatto unici per il pubblico e le controparti a livello degli Stati membri e dell'Unione. Ciò non pregiudica i rappresentanti degli Stati membri presso

⁽¹⁶⁾ Si veda l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE»).

⁽¹⁷⁾ Cfr. anche i considerando 79 e 80 del regolamento sull'IA.

⁽¹⁸⁾ Cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 48, l'articolo 74, paragrafo 9, e l'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento sull'IA.

⁽¹⁹⁾ Cfr. l'articolo 26, paragrafo 9, l'articolo 27, paragrafo 4, e l'allegato VIII, punto 5, del regolamento sull'IA.

il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale, che potrebbero essere diversi, come indicato dall'articolo 65, paragrafo 4, lettera b), del regolamento sull'IA. Ciò consentirebbe anche un approccio unificato, coerente ed efficace in tutti i diversi settori.

11. In una prospettiva più ampia, è necessaria una solida cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre entità incaricate della vigilanza dei sistemi di IA ⁽²⁰⁾, comprese le autorità di protezione dei dati, e a tale riguardo devono essere previste procedure chiare sulla base dell'articolo 74, paragrafo 10, del regolamento sull'IA ⁽²¹⁾. Tali procedure dovrebbero essere definite e sviluppate in base al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, come sottolineato dalla Corte di giustizia nella causa *Bundeskartellamt* ⁽²²⁾. In tal modo, nell'ecosistema digitale possono essere evitate incoerenze tra le decisioni adottate dalle diverse autorità e organismi di vigilanza e le sinergie possono essere sfruttate in azioni esecutive coerenti, efficaci e complementari a vantaggio dei singoli e della certezza del diritto.
12. Mentre l'attribuzione di nuovi compiti e poteri per quanto riguarda la vigilanza dei sistemi di IA potrebbe essere agevolata dalle competenze giuridiche e tecniche già in possesso dalle autorità di protezione dei dati, il fatto stesso che siano previsti nuovi compiti e poteri per le autorità di protezione dei dati, anche nella loro qualità di autorità di vigilanza del mercato, comporta la necessità che gli Stati membri forniscano adeguate risorse umane e finanziarie supplementari.
13. Le considerazioni formulate finora in merito al rapporto tra le autorità nazionali di protezione dei dati e le autorità di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento sull'IA si applicano analogamente all'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio per l'IA ⁽²³⁾ sui modelli di IA generici, che potrebbero essere adeguatamente formati sui dati personali ⁽²⁴⁾ e i cui risultati possono incidere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati delle persone. A tale riguardo, nel regolamento sull'IA non è attualmente stabilito un chiaro coordinamento tra l'Ufficio per l'IA e le autorità di protezione dei dati/l'EDPB.
14. L'EDPB sottolinea che ogni volta che un modello o un sistema di IA per scopi generali comporta il trattamento di dati personali, può rientrare – come qualsiasi altro sistema di IA – nell'ambito della vigilanza, a seconda dei casi, delle autorità nazionali di protezione dei dati (che cooperano anche ai sensi del capo VII del regolamento generale sulla protezione dei dati) e del GEPD (quando rientra nel campo di applicazione del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati). Pertanto, le autorità nazionali di protezione dei dati e il GEPD non possono che essere adeguatamente coinvolti quando sorgono questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nella vigilanza di tali sistemi. Ciò è necessario

⁽²⁰⁾ In particolare nei settori della sicurezza dei prodotti (ad esempio, nel caso di giocattoli intelligenti, cfr. anche l'allegato I), della concorrenza, dei servizi digitali e dei media, dei servizi finanziari, della protezione dei consumatori e della tutela dei diritti fondamentali.

⁽²¹⁾ Cfr. anche, per quanto riguarda l'attività svolta all'interno degli spazi di sperimentazione normativa, l'articolo 57, paragrafo 10, del regolamento sull'IA.

⁽²²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2023, *Meta Platforms e altri (Conditions générales d'utilisation d'un réseau social, C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537)*, in particolare i punti 53-63.

⁽²³⁾ L'Ufficio per l'IA, di cui all'articolo 64 del regolamento sull'IA, è stato istituito con decisione della Commissione, del 24 gennaio 2024, che istituisce l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale, C/2024/390, GU C, C/2024/1459, 14.2.2024.

⁽²⁴⁾ Cfr. anche l'allegato XI, sezione 1, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettera c), del regolamento sull'IA.

per rispettare l'articolo 8 della Carta e l'articolo 16 del TFUE, anche per quanto riguarda il processo di valutazione dei codici di buone pratiche di cui all'articolo 56 del regolamento sull'IA.

15. Di conseguenza, l'EDPB richiama l'attenzione della Commissione europea e dell'Ufficio per l'IA, che ne fa parte, sulla necessità di cooperare con le autorità nazionali di protezione dei dati e con l'EDPB, nonché sulla necessità di stabilire, d'intesa con questi, l'adeguata cooperazione reciproca ⁽²⁵⁾ nella maniera più efficace e nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, come ricordato dalla Corte di giustizia ⁽²⁶⁾.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Anu Talus)

⁽²⁵⁾ Anche alla luce dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), degli articoli 3 e 6 della decisione della Commissione, del 24 gennaio 2024, che istituisce l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale, C/2024/1459.

⁽²⁶⁾ Cfr. la nota 22 della presente dichiarazione.